

**Linee guida ex articolo 9, commi da 1 a 4,
del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56**

**Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto
in favore degli enti locali**

Documento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione PNRR (SdM-PNRR), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS) e il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Funzione e struttura delle Linee guida | 3 |
| 2. L'articolo 9 del D.L. n. 19/2024 nel quadro normativo per l'attuazione del PNRR..... | 3 |
| 3. La composizione della cabina di coordinamento | 5 |
| 4. Ambiti di intervento della cabina di coordinamento..... | 6 |
| 5. Convocazione delle sedute: aspetti procedurali..... | 7 |
| 6. Gli obiettivi del piano di azione | 8 |
| 7. Il contenuto del piano di azione..... | 9 |
| 8. Compiti della Struttura di Missione PNRR e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e costituzione di specifici nuclei | 10 |
| 9. Conclusioni | 11 |

1. Funzione e struttura delle Linee guida

Il presente documento è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione PNRR (SdM-PNRR), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS) e il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Più nel dettaglio, l'articolo 9, comma 1, periodi da 1 a 4, dispone che *“Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio”*.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire ai soggetti coinvolti nei lavori delle cabine di coordinamento, alla luce del dettato normativo, orientamenti sull'ambito di applicazione oggettivo di intervento delle cabine, indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di competenza, nonché alcune indicazioni operative riguardo all'azione della cabina, con specifico riferimento alla predisposizione del piano d'azione, al monitoraggio della sua attuazione e al suo eventuale adeguamento.

Il documento è organizzato in paragrafi, secondo la struttura di seguito descritta. Vengono anzitutto illustrati gli obiettivi e la *ratio* dell'articolo 9, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 19/2024 alla luce del più ampio quadro normativo relativo all'attuazione del PNRR, anche al fine di evitare possibili sovrapposizioni con le competenze degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione, a livello locale e nazionale, del PNRR (paragrafo 2). Sono quindi fornite indicazioni per quanto attiene alla composizione di ciascuna cabina di coordinamento (paragrafo 3), agli ambiti di intervento (paragrafo 4) e ai profili procedurali relativi alla convocazione delle sedute (paragrafo 5). Le Linee guida si soffermano successivamente sugli obiettivi del piano di azione (paragrafo 6) e sul contenuto dello stesso (paragrafo 7). Sono, infine, analizzati i possibili esiti della trasmissione del piano di azione ai soggetti competenti per il monitoraggio sull'attuazione del PNRR a livello nazionale e l'ipotesi in cui risulti necessaria la costituzione dei nuclei di cui al comma 2, dell'articolo 9 del decreto per la risoluzione di specifiche criticità attuative (paragrafo 8).

2. L'articolo 9 del D.L. n. 19/2024 nel quadro normativo per l'attuazione del PNRR

L'articolo 9, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 19/2024 integra il quadro normativo relativo all'attuazione del PNRR prevedendo nuovi strumenti di supporto per rafforzare l'efficacia dell'attuazione dei progetti del PNRR a livello territoriale.


A tal fine è istituita **presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale di Governo**, una cabina di coordinamento, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, con il compito di definire un documento (cosiddetto **piano di azione**) per aumentare l'efficienza e l'efficacia dei processi di gestione e attuazione delle progettualità del PNRR nel territorio di competenza.

Le principali funzioni della cabina di coordinamento, così come previsto dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto, sono riconducibili alle tre macroaree di seguito riportate:

- contribuire al **monitoraggio** su base territoriale degli interventi del PNRR;
- favorire le **sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori** operanti nel medesimo territorio;
- contribuire al **miglioramento dell'attività di supporto** in favore degli enti territoriali, anche promuovendo la circolazione delle migliori prassi.

In un'ottica di complementarità e integrazione, l'attività della cabina è quindi prioritariamente indirizzata a favorire, attraverso un monitoraggio delle criticità che emergono a livello locale rispetto agli adempimenti di attuazione degli interventi PNRR, l'attivazione di potenziali sinergie e a rilevare eventuali istanze di assistenza e supporto, **nonché ad individuare proposte finalizzate all'efficace realizzazione delle attività**, come sintetizzato nella Figura seguente. La scelta del percorso di supporto potrà anche avvalersi dei presidi territoriali costituiti su base provinciale e interprovinciale tra gli Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie Territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 68/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché delle esperienze maturate da altri enti locali e dai soggetti che partecipano alla cabina.

Figura 1 – *L'attività della cabina di coordinamento*



Come previsto dall'articolo 9, comma 1, quarto periodo, la cabina di coordinamento esercita anche i **compiti di monitoraggio attribuiti al Prefetto** dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. Tale disposizione, rubricata “*Misure di semplificazione in materia di istruzione*”, prevede che il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunichi al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato, affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività. Dunque, le funzioni del tavolo di coordinamento da attivarsi per il monitoraggio degli interventi in materia di istruzione che insistono sul territorio provinciale sono esercitate dalla cabina di coordinamento. L'articolo 9 specifica che solo in caso di criticità rilevate nell'ambito di tale monitoraggio, la cabina è integrata con la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito.

È opportuno chiarire che le funzioni della cabina di coordinamento si inseriscono nel quadro delle competenze relative all'attuazione del PNRR e risultano pienamente complementari a quelle attribuite agli altri soggetti coinvolti. In particolare, la composizione della cabina garantisce la coerenza e il pieno coordinamento:

- con i **compiti e le responsabilità delle amministrazioni titolari** di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dei **soggetti attuatori** di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge;
- con l'azione dei presidi territoriali costituiti su base provinciale e interprovinciale tra gli Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie Territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 68/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, tra cui quelli in materia di controllo sul divieto di **doppio finanziamento** e **sui conflitti d'interesse**, nonché **all'espletamento dei controlli antimafia** previsti dalla normativa vigente; come espressamente previsto dal sopracitato articolo 9, comma 3;
- con le **attività di monitoraggio già svolte dalla Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema ReGiS** che continua a rappresentare **l'unico canale** attraverso il quale i soggetti attuatori sono tenuti a comunicare lo stato di avanzamento degli interventi, sia a livello finanziario che fisico e procedurale.

3. La composizione della cabina di coordinamento

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, richiamato in premessa, individua espressamente i **soggetti tenuti a partecipare** alla cabina di coordinamento:

- il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati;
- un rappresentante della Regione o della provincia autonoma;
- un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
- una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati;
- i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati;
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del monitoraggio dei progetti del PNRR in materia di istruzione (articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-*bis*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77).

Dalla stessa formulazione della norma emerge che, anche per quanto riguarda i soggetti facenti parte di diritto, la cabina di coordinamento è una struttura a **geometria variabile**, la cui

composizione può mutare in relazione agli interventi e ai progetti all'ordine del giorno, che determinano il coinvolgimento o meno delle singole amministrazioni titolari.

Con riferimento, inoltre, alla composizione delle cabine di coordinamento, si richiama quanto rappresentato con nota del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 111690 del 3 maggio 2024. Nello specifico il rappresentante designato della ragioneria Generale dello Stato è comunque coadiuvato a livello locale dai direttori pro-tempore delle ragionerie territoriali di riferimento, i quali partecipano alle succitate cabine di coordinamento.

Per quanto riguarda il coinvolgimento della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rinvia al successivo paragrafo 5.

Inoltre, l'articolo 9, comma 1, precisa che – oltre ai soggetti tenuti *de iure* alla partecipazione - **possono essere convocati** anche i rappresentanti delle **organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La discrezionalità riconosciuta dalla norma con riferimento alla composizione della cabina di coordinamento risponde alla necessità di rendere flessibile lo strumento operativo in parola, nonché di coinvolgere tutti i soggetti – interessati dai traguardi e dagli obiettivi PNRR – meglio posizionati nella risoluzione dei problemi posti all'ordine del giorno della riunione.

Infine, la norma prevede la possibilità di coinvolgere anche “...**altri soggetti pubblici interessati**”.

La disposizione consente, dunque, di coinvolgere soggetti pubblici ulteriori rispetto a quelli espressamente tenuti alla partecipazione alle sedute della cabina.

Possono essere inoltre coinvolte anche le società *in-house* che svolgono supporto tecnico-operativo in favore delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021.

4. Ambiti di intervento della cabina di coordinamento

L'istituzione delle cabine presso le Prefetture, avvenuta a seguito dell'adozione della circolare del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 20 maggio 2024, rende opportuno definire puntualmente l'ambito oggettivo di intervento, il perimetro di operatività degli strumenti da attivare e le modalità di raccordo con le strutture di governance nazionale. Tale definizione risulta necessaria al fine di evitare che il campo di azione della cabina di coordinamento si sovrapponga alle competenze delle altre azioni di supporto a livello locale già previste dalla normativa vigente, nonché ai compiti di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti a livello nazionale.

Sotto questo profilo, è opportuno sottolineare, in particolare, che per espressa previsione normativa (articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) l'azione delle cabine di coordinamento non riguarda le attività di monitoraggio relative alla *Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico* della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b) del PNRR. Tali attività sono, infatti, di esclusiva competenza della Protezione Civile nonché delle regioni e delle province autonome.

Per il resto, l'azione della cabina di coordinamento deve essere **prioritariamente** indirizzata a:

- a) rilevare le **criticità** di attuazione **individuare su base territoriale**, con riferimento agli interventi finanziati da specifiche misure del PNRR, per quanto attiene in particolare ai seguenti aspetti:
- ambito finanziario: problemi di liquidità, difficoltà a ricevere anticipazioni e/o rimborsi derivanti dalle rendicontazioni di spesa, utilizzo economie di gara;
 - ambito procedurale: procedure di appalto, procedimenti amministrativi (ad esempio, autorizzazioni, espropri), esecuzione lavori, collaudo, conclusione dei lavori;
 - informazioni sull'avanzamento fisico: completezza dei dati e tipologia di documentazione necessaria alla rendicontazione, anche al fine di garantire il collegamento tra la documentazione disponibile e le evidenze necessarie alla dimostrazione del raggiungimento di milestone e target;
 - rispetto delle condizionalità PNRR (*DNSH*, rilevazione “titolarità effettive”, conflitti di interesse, parità di genere, doppio finanziamento, *tagging*): difficoltà di rilevazione e rendicontazione delle relative informazioni;
 - procedure di rendicontazione delle spese: problematiche relative alla compilazione dei rendiconti da parte del soggetto attuatore, all'esame e approvazione dei rendiconti da parte delle amministrazioni centrali;
 - funzionalità del sistema ReGIS.
- b) fornire **indicazioni mediante il rinvio alle iniziative di carattere trasversale già attivate e fruibili** a livello territoriale relativamente alle criticità/problematiche merse per citati ambito di attività: iniziative formative, chiarimenti e approfondimenti sugli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo; profili specifici riguardanti obblighi PNRR, tra cui rispetto del principio del *DNSH*, divieto del doppio finanziamento, rilevazione delle “titolarità effettive” negli affidamenti di lavori ed opere;
- c) fornire **indicazioni e assistenza, su richiesta dei soggetti attuatori operanti sul territorio**, per superare le criticità riscontrate, in modo da assicurare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR di rispettiva competenza;
- d) diffondere l'impiego delle migliori prassi – sviluppate a livello locale e centrale - per la risoluzione delle criticità segnalate.

5. Convocazione delle sedute: aspetti procedurali

Per garantire il regolare svolgimento delle sedute delle cabine di coordinamento e il coinvolgimento dei soggetti istituzionali chiamati alla trattazione delle tematiche poste all'ordine del giorno, si evidenzia l'opportunità che la cabina di coordinamento trasmetta, agli indirizzi PEC/mail istituzionali, la nota di convocazione, unitamente all'agenda dei lavori, con congruo anticipo rispetto alla data della riunione al fine di assicurare, anche tramite collegamento da remoto, la più ampia partecipazione alle riunioni dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3.

È altresì opportuno assicurare una periodicità degli incontri idonea a trattare le istanze provenienti dagli enti territoriali o dagli altri soggetti attuatori operanti nel territorio, nonché a monitorare l'avanzamento dei cosiddetti piani di azione, ferma restando la possibilità di tenere incontri più ravvicinati laddove ritenuto necessario in relazione ad aspetti specifici. Anche al fine di agevolare la partecipazione delle competenti amministrazioni centrali, è opportuno che ciascuna cabina di coordinamento predisponga un calendario indicativo degli incontri su base semestrale, suscettibile di essere aggiornato per sopravvenute esigenze.

Per consentire alle cabine di coordinamento di disporre di un quadro aggiornato dello stato di avanzamento degli interventi PNRR localizzati sul territorio, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato renderà disponibili report predefiniti sulla base dei dati risultanti dal sistema ReGiS relativamente all'ambito territoriale di competenza di ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

In linea con l'esigenza di coordinamento con la *governance* nazionale del PNRR, le cabine di coordinamento trasmettono anche alla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri la nota di convocazione delle riunioni, con il relativo ordine del giorno, al fine di permettere alla citata Struttura di valutare, ove gli argomenti trattati lo richiedano, un proprio coinvolgimento nella riunione.

A valle delle riunioni è necessario predisporre un resoconto sintetico, da condividere con la Struttura di missione PNRR e tutti i soggetti *de iure* designati.

6. Gli obiettivi del piano di azione

L'attività delle cabine di coordinamento, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 9, si concretizzano attraverso la predisposizione di un piano di azione.

Il piano di azione è il documento che contiene **le iniziative – sul piano amministrativo – necessarie** alla piena realizzazione delle misure PNRR. Il piano deve prevedere anche un'efficace modalità di rappresentazione delle informazioni circa la concreta messa in opera delle azioni risolutive, per la verifica della loro effettiva realizzazione e il superamento delle criticità emerse nell'ambito territoriale interessato.

Il documento deve essere redatto e approvato, dalle cabine di coordinamento stesse, al più presto, tenendo conto delle specificità delle situazioni concrete, sulla base del modello allegato alle presenti linee guida (**All. 1**).

Ai fini della predisposizione del piano di azione la cabina di coordinamento, anche tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti trasmesso dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base dei dati presenti sul sistema ReGiS e delle eventuali attività di supporto già esistenti, è tenuta a effettuare una ricognizione delle eventuali istanze e problematiche riscontrate a livello territoriale, in particolare dai soggetti attuatori.


La cabina di coordinamento analizza le istanze raccolte e, per le criticità riscontrate, assicura nell'ambito del piano di azione la definizione delle possibili soluzioni nelle seguenti modalità:

- ove le istanze siano suscettibili di pronta risoluzione, procede a dare immediato riscontro all'ente locale interessato;
- dà riscontro nel piano d'azione delle richieste ricevute, individuando i soggetti istituzionali da coinvolgere, in ragione delle relative competenze, per il superamento delle criticità rilevate;
- nel caso in cui le criticità attuative siano ritenute particolarmente urgenti o complesse, ad esempio qualora emerga la necessità di adottare misure a livello centrale volte all'accelerazione dell'attuazione del PNRR, ovvero l'esigenza di interlocuzioni con la Commissione europea o, ancora, l'opportunità della costituzione degli specifici nuclei previsti dal comma 2 del citato articolo 9, il Prefetto investe delle questioni direttamente la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento

per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR, del Ministero dell'economia e delle finanze per le azioni di competenza;

- in ogni caso, qualora la soluzione non si possa individuare a livello di cabina di coordinamento, il Prefetto ne dà immediata informazione all'amministrazione titolare, alla Struttura di missione PNRR e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini della eventuale sottoposizione della criticità rilevata alla cabina di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Figura n. 2 – *Meccanismo di funzionamento della cabina di coordinamento*



7. Il contenuto del piano di azione

Il piano di azione adottato deve essere articolato, a livello di singola Misura e, laddove appropriato, a livello di singolo intervento, e deve indicare le possibili azioni volte a risolvere ciascuna criticità emersa e le tempistiche entro cui intraprendere tali azioni (v. **All. 1**).

La struttura del piano di azione prevede i seguenti elementi **minimi**:

1) DESCRIZIONE DELLA CRITICITA'

Il piano di azione deve riportare la descrizione della criticità rappresentata nell'ambito della cabina di coordinamento evidenziando l'impatto della stessa sull'attuazione dell'intervento e sul cronoprogramma dello stesso.

2) AZIONI DA ADOTTARE

Il piano di azione deve riportare la proposta di soluzione da adottare, stabilita in ambito di cabina di coordinamento, ritenuta idonea a rimuovere le criticità riscontrate con le modalità descritte nel precedente paragrafo 6, con l'indicazione specifica del soggetto, o dei soggetti, che sono preposti nell'ambito della stessa cabina di coordinamento all'attività prevista. Le azioni devono essere accompagnate da idoneo cronoprogramma dell'attuazione. In ogni caso, qualora la proposta preveda attività da espletarsi a cura di Amministrazioni centrali, ai fini della concreta operatività la proposta dovrà essere necessariamente condivisa dall'Amministrazione centrale interessata.

Le modalità e la tempistica di risoluzione devono essere altresì adeguatamente motivate, sotto il profilo tecnico e giuridico. In particolare, il piano di azione riporta, ove appropriato, la base giuridica della soluzione proposta, nonché eventuali normative tecniche, linee guida o raccomandazioni rilevanti per la realizzazione dell'azione proposta.

3) MONITORAGGIO DEL PIANO D'AZIONE

La cabina di coordinamento verifica la messa in opera delle soluzioni. Lo stato di avanzamento e i risultati conseguiti sono oggetto di un'apposita relazione, le cui tempistiche saranno definite tenuto conto della complessità e specificità degli interventi.

A fronte della mancata realizzazione delle azioni correttive, ovvero della permanenza delle criticità segnalate, la cabina di coordinamento, nel rispetto delle condizionalità e delle tempistiche del PNRR per la misura in questione, può decidere di riprogrammare le attività, prevedendo ulteriori azioni correttive e comunque un rafforzamento delle misure già individuate e da adottare per rimuovere la criticità, modificando e aggiornando il piano d'azione precedentemente predisposto.

Come anticipato nel paragrafo 6, ove in qualsiasi momento dell'analisi emerga che la problematica non possa essere risolta nell'ambito della cabina di coordinamento, il Prefetto comunica gli esiti del monitoraggio alla Struttura di missione PNRR, nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR; anche ai fini della successiva sottoposizione della problematica alla cabina di regia PNRR.

8. Compiti della Struttura di Missione PNRR e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e costituzione di specifici nuclei

L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024 dispone che il piano di azione, così come gli esiti delle verifiche circa la sua attuazione da parte della cabina di coordinamento, siano comunicati dal Prefetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione PNRR e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, che adottano le iniziative di rispettiva competenza. Delle medesime comunicazioni è destinatario anche il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

La comunicazione andrà ripetuta a ogni verifica dell'attuazione del piano di azione e a ogni modifica o aggiornamento dello stesso che si dovesse rendere necessaria per il sopraggiungere di nuove criticità o per la pianificazione di nuove azioni risolutive.

Le iniziative dei menzionati soggetti a livello centrale, secondo le rispettive competenze, possono comprendere, laddove necessario, anche interventi della Cabina di regia ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13 del decreto-legge n. 77/2021, recanti disposizioni in materia di esercizio dei poteri sostitutivi e superamento del dissenso.

Delle iniziative assunte verrà data informativa alle cabine di coordinamento, in modo da assicurare la divulgazione a livello territoriale e recepire le valutazioni sui relativi effetti da parte dei soggetti interessati.

Infine, l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024 prevede che, laddove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, possa proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77/2021 la costituzione di **specifici nuclei** composti da **personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, **operanti nel territorio di riferimento** del piano di azione, nonché da personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, incluse le società *in-house* di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021.

9. Conclusioni

Le presenti linee guida potranno essere aggiornate, ove necessario, con le medesime modalità con le quali sono state adottate.

**Ministero dell'economia e
delle finanze
Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato
Ispettorato Generale per il
PNRR**

Dott. Carmine Di Nuzzo

**Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Struttura di missione
PNRR**

Dott. Antonio Palmisano

**Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari
interni e territoriali
Direzione Centrale per la
Finanza Locale**

Dott.ssa Rosa Valentino

Allegato n. 1 – Format Piano di Azione

Piano di azione ex articolo 9, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

A) PARTE GENERALE

| |
|---|
| Cabina di coordinamento presso la Prefettura di _____ |
| Seduta del _____ |
| <i>Descrizione dei soggetti convocati alla cabina di coordinamento</i> |
| Ordine del giorno della cabina di coordinamento |
| <i>Descrizione dei temi trattati durante la seduta</i> |
| Analisi delle esigenze |
| <i>Analisi delle istanze sollevate dai soggetti attuatori a livello territoriale in merito alle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione dell'intervento</i> |
| Azioni da assumere/da proporre per la risoluzione delle criticità |
| <i>Descrizione di criticità di carattere generale, ove necessario Rinvio alla scheda specifica di dettaglio per singolo intervento per la soluzione di criticità specifiche</i> |
| Questioni risolte |
| <i>Descrivere le istanze risolte nell'ambito della seduta e per le quali non risulta necessario predisporre una specifica scheda</i> |
| Successive sedute della cabina di coordinamento |
| <i>Indicare eventuali successive sedute</i> |

B) PARTE SPECIFICA

| Scheda piano di azione | |
|---|---|
| 1) Misura | |
| | <i>Descrizione della misura</i> |
| 2) Intervento/Interventi | |
| | <i>Descrizione del singolo intervento oggetto di attenzione nell'ambito della cabina di coordinamento</i> |
| 3) Criticità | |
| | <i>Descrivere la criticità rappresentata nell'ambito della cabina di coordinamento</i> |
| 4) Azioni da assumere o da proporre per la risoluzione delle criticità | |
| | <i>Riportare le soluzioni da adottare/proporre, stabilite in ambito di cabina di coordinamento, idonee a rimuovere le criticità riscontrate, con l'indicazione specifica del soggetto, o dei soggetti, che sono preposti all'attività prevista. Ove possibile, indicare la base giuridica delle soluzioni proposte, nonché le motivazioni tecniche/normative che sorreggono la scelta</i> |
| 5) Cronoprogramma | |
| | <i>Indicare il programma delle date di scadenza per ogni singola fase della realizzazione del piano di azione</i> |
| 6) Verifica dell'attuazione del piano d'azione | |
| | <i>Descrivere le azioni e il termine entro il quale la cabina di coordinamento effettua il monitoraggio delle soluzioni messe in atto.</i> |